



**ORIGINALE**

23791/2014

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Incidente  
stradale  
scontro tra  
moto e  
ciclomotore  
- Dinamica  
del  
tamponamento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Rel. Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

R.G.N. 7010/2012

Cron. 23791

Rep. C.I.

Ud. 26/09/2014

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7010-2012 proposto da:

C V . elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 271,  
presso lo studio dell'avvocato BERARDO SERAFINI, che  
lo rappresenta e difende giusta procura in calce al  
ricorso;

- ricorrente -

2014

1911

contro

R SPA , Q S


- intimati -

avverso la sentenza n. 45/2011 della CORTE D'APPELLO  
di LECCE, depositata il 25/01/2011 R.G.N. 137/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/09/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI  
BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per  
l'accoglimento del 1° motivo di ricorso p.q.r.

CASSAZIONE.NET



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. Con citazione del 5 marzo 2001 V C conveniva dinanzi al tribunale di BRINDISI il conducente della moto yamaha S Q e la sua assicurazione R e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni relativi allo incidente avvenuto il 24 luglio 1997 sulla statale n.16, allorché la moto del convenuto ebbe a tamponare il ciclomotore su cui viaggiava. Resisteva l'assicuratrice, restava contumace il conducente assicurato. Veniva espletata prova orale e consulenza medico legale.

2. Il tribunale con sentenza del 13 gennaio 2005 accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il pari concorso di colpa e liquidava i danni condannando i convenuti in solido ed anche alla rifusione delle spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello principale il V C sia in relazione alla responsabilità esclusiva che per la migliore liquidazione dei danni, ed appello incidentale era proposto dalle controparti.

4. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 5 gennaio 2011, dopo aver disposto consulenza medico legale, in accoglimento per quanto di ragione degli appelli : riconosceva il maggior concorso di colpa, al 70%, a carico del S Q riliquidava i danni tenuto conto della valutazione data dalla nuova ctu, ma accoglieva il gravame dello assicuratore escludendo la voce di danno per la perdita della capacità lavorativa specifica sul rilievo che il giovane, poco più che

diciottenne al tempo dello incidente non lavorava né aveva dato la prova della futura attività lavorativa.

La Corte compensava tra le parti le spese del giudizio di appello incluse quelle di CTU.

5. CONTRO la decisione ricorre **V C** deducendo cinque motivi di censura. Le controparti non hanno svolto difese, pur essendo state citate a mezzo posta in data 8 marzo 2012.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

6. Il ricorso merita accoglimento per il primo ed il quarto motivo, assorbiti gli altri e la cassazione è con rinvio.

Per chiarezza espositiva si offre dapprima una sintesi dei motivi ed a seguire le ragioni di accoglimento.

### 6.1. SINTESI DEI MOTIVI.

Nel primo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte, pur recependo nella sentenza le valutazioni della CTU redatta dal dr. **D** in tema di danno biologico, morale e da incapacità assoluta e temporanea, ha ignorato la parte della detta consulenza nella quale si è riconosciuta la incidenza di detti danni sulla incapacità lavorativa specifica del **V C**, dovendosi tener conto della gravità della invalidità riconosciuta al 70 per cento, al tempo dell'incidente ed in sede di accertamento medico legale.

Nel secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione e dello art. 2043 c.c. e la omessa applicazione dell'art. 4 del Dl 857 del 1977 in relazione al

parametro del triplo della pensione sociale riferita all'anno 1977, sempre con riferimento alla mancata liquidazione della incapacità lavorativa specifica.

Nel terzo motivo si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 61 c.p.c. 14 e 15 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sul rilievo che la consulenza medico legale costituisce fonte oggettiva di prova in ordine allo accertamento della gravità delle lesioni.

Nel quarto motivo si deduce omessa motivazione sul perché la Corte non abbia in alcun modo considerato le dichiarazioni dei testimoni **C** e **CO** escussi alla udienza di primo grado,

Nel quinto motivo di appello si deduce la violazione degli artt. 77 e 83 ultimo comma c.p.c. sul rilievo della eccepita nullità insanabile proposta della **R** nel giudizio di appello, per la perdita della rappresentanza legale dimostrata dalla misura camerale.

## 6.2. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO.

Preliminarmente deve rilevarsi la infondatezza della quinta censura diretta ad invalidare l'appello della **R** sul rilievo che la sentenza di appello a ff 6, con una valutazione giuridica e fattuale ha esaminato la procura conferita al difensore in calce all'atto di citazione notificato in prime cure, ed ha considerato il suo contenuto specifico che ricomprende espressamente la facoltà per il difensore di proporre impugnazione, ed ha citato il recente arresto di

Cass. 10 dicembre 2009 n.25810. Nessuna nullità processuale si è verificata ed il contraddittorio resta integro.

Meritano invece accoglimento il primo ed il quarto motivo.

Quanto al primo motivo, si osserva che la esclusione del danno patrimoniale in un soggetto ventenne, ma non ancora occupato, che subisce una menomazione psicofisica del 70% di invalidità, costituisce la violazione del principio del diritto alla riparazione integrale del danno da illecito, nella specie da circolazione, allorché tale posta risarcitoria sia stata dedotta e provata, con lo accertamento della compromissione della attività di guadagno in relazione all'età della vittima, cui è preclusa la concorrenzialità lavorativa. In tale senso anche il recentissimo arresto di questa sezione, con la sentenza 29 luglio 2014 n.17219, che esamina una diversa fattispecie di donna lavoratrice, cinquantaduenne, esigendo una specifica prova, per il lucro cessante, non solo del pensionamento anticipato ma anche delle prospettive di sviluppo di carriera perdute.

Si vuol dire che nella fattispecie in esame, la perdita delle chances del giovane non occupato, in relazione alla perdita della concorrenzialità lavorativa, pressocchè totale, giustifica invece la liquidazione equitativa del lucro cessante tenendo conto dello effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità obbiettiva.

Altrettanto fondato appare il quarto motivo, posto che la CORTE DI appello, nel ripartire il concorso di colpa, al 70% a

carico del motociclista che a forte velocità effettuava la manovra di sorpasso del ciclomotore in prossimità del crocevia, accolla al **C** il residuo concorso, senza però precisare, ai ff 8 e 9 della motivazione, le circostanze da cui trarre il concorso, specie quando, come ha correttamente sottolineato il difensore del ricorrente nello illustrare il motivo, i due testimoni indifferenti che videro la dinamica del sorpasso hanno dichiarato che il ciclomotore impattato aveva il segnale luminoso in funzione per segnalare la svolta a sinistra.

La omessa motivazione è dunque rilevante, ed il giudice del rinvio dovrà utilizzare correttamente tutte le fonti di prova. Restano così assorbiti i restanti motivi. IL GIUDICE del rinvio, esaminando preliminarmente la problematica del concorso, dovrà quindi procedere alla liquidazione equitativa e congrua del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, secondo le allegazioni mediche e il dato della perdita di concorrenzialità in un contesto storico e sociale aggravato dalla disoccupazione giovanile.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**



Accoglie il primo e quarto motivo del ricorso, infondato il quinto, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia anche

per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello  
di LECCE in diversa composizione.


ROMA 23 SETTEMBRE 2014.

IL PRESIDENTE G.M.BERRUTI

IL REL. G.B.PETTI.



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi - 7 NOV 2014  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



CASSAZIONE.NET